

TITOLO I

Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

Capo I

Razionalizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi

Art. 1 (*Riduzioni della spesa per acquisti*)

Art. 2 (*Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento*)

Art. 3 (*Attività di controllo*)

Art. 4 (*Pubblicazione telematica di avvisi e bandi*)

Capo II

Spesa sanitaria

Art. 5 (*Contenimento della spesa sanitaria*)

Capo III

Riduzioni di spese di personale e funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Art. 6 (*Riduzione trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate*)

Art. 7 (*Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*)

Art. 8 (*Riduzione indennità degli Uffici di diretta collaborazione*)

Art. 9 (*Spesa per autovetture*)

Art. 10 (*Disposizioni in materia di locazioni, manutenzioni e utilizzo di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni*)

Art. 11 (*Illuminazione pubblica*)

Capo IV

Revisione di politiche di spesa

Art.12 (*Riduzioni di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri*)

Art. 13 (*Rideterminazione di programmi di investimento per la difesa nazionale*)

Capo V

Riorganizzazioni di pubbliche amministrazioni

Art. 14 (*Registrazione della proprietà dei veicoli*)

Art. 15 (*Disposizioni per il risparmio della spesa nel settore turistico, trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.*)

Art. 16 (*Riorganizzazione dei Ministeri*)

Art. 17 (*Razionalizzazione della spesa del Ministero degli affari esteri*)

Art. 18 (*Commissione tributaria centrale*)

Art. 19 (*Unificazione banche dati*)

Capo VI

Riduzione dei costi degli apparati politico istituzionali

Art. 20 (*Concorso degli organi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica*)

Art. 21 (*Abolizione di agevolazioni postali per campagne elettorali*)

Art. 22 (*Riduzione dei costi della politica negli enti locali*)

Art. 23 (*Norme in materia di assegni vitalizi per i consiglieri regionali*)

Capo VII

Altri interventi di razionalizzazione della spesa

Art. 24 (*Riduzione dei trasferimenti a favore di imprese e di crediti di imposta*)

Art. 25 (*Società a totale partecipazione pubblica*)

Art. 26 (*Abolizione microstanziamenti inefficienti*)

Art. 27 (*Riversamento del canone RAI e cessione di quote RAI Way S.p.A.*)

Art. 28 (*Riduzione del finanziamento a patronati e CAF e dei costi di riscossione fiscale*)

Art. 29 (*Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli*)

Capo VIII

Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica

Art.30 (*Concorso delle regioni e delle province autonome*)

Art.31 (*Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni*)

TITOLO II

Riduzioni di imposte e norme fiscali

Capo I

Rilancio dell'economia attraverso riduzione IRPEF e IRAP

Art. 32 (Riduzione IRPEF lavoratori dipendenti e assimilati)

Art. 33 (Disposizioni in materia di IRAP)

Capo II

Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria

Art. 34 (Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

Art. 35 (Disposizioni di coordinamento)

Capo III

Altre disposizioni tributarie

Art. 36 (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

Art. 37 (Razionalizzazione prelievo fiscale sui prodotti da fumo)

Art. 38 (Razionalizzazione delle detrazioni per oneri)

Art. 39 (Riduzione delle spese fiscali)

Art. 40 (Benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva)

Art. 41 (Benefici fiscali nel settore dei beni culturali pubblici o aperti alla pubblica fruizione)

TITOLO III

Norme di copertura ed entrata in vigore

Art. 42 (Disposizioni finanziarie)

TITOLO I

Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

Capo I

Razionalizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di beni e servizi

Punto 1

Art. 1

(Riduzioni della spesa per acquisti)

1. Al fine di conseguire, attraverso il coordinamento della finanza pubblica, l'obiettivo di una riduzione e razionalizzazione della spesa per l'acquisizione di beni e servizi:

- a) gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, stipulati dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e dalle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, e loro controllate, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ridotti nella misura del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per tutta la durata dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dall'avvenuta ricezione della relativa comunicazione da parte dei soggetti di cui al primo periodo. In caso di recesso, i soggetti di cui al primo periodo, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A. o di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;
- b) gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e dalle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, e loro controllate, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale cui si applica la specifica normativa di riferimento, non possono essere superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non possono essere superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti.

2. Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilità dirigenziale di chi li ha sottoscritti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 1.

Art. 2

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

1. Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, operante presso l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è istituito l'Elenco di soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 richiedono all'Autorità l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i requisiti per l'iscrizione tra cui il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.
3. I soggetti di cui al comma 1 costituiscono il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori al quale sono attribuiti compiti di analisi per il riordino della spesa pubblica attraverso il coordinamento delle attività di aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
4. Il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, sulla base della programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e di servizi effettuata dalle amministrazioni:
 - a) compie le valutazioni in ordine ai Piani di intervento dei soggetti aggregatori di cui al comma 6;
 - b) provvede all'invio delle analisi per la redazione dei decreti ai sensi del successivo comma 7;
 - c) trasmette all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, entro il 30 settembre di ciascun anno, i prezzi delle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e dei servizi oggetto degli strumenti di acquisto messi a disposizione delle amministrazioni pubbliche da parte dei soggetti aggregatori di cui al precedente comma 1.
5. Il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze ed all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione che, sulla base delle risultanze delle attività svolte, illustri le analisi relative alla quota di spesa che può essere gestita attraverso la centralizzazione della committenza e i conseguenti risultati attesi in termini di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni pubbliche.
6. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e di raggiungere adeguati livelli di aggregazione, ciascuno dei soggetti aggregatori iscritti nell'elenco di cui al comma 1, predispone, tenendo conto della programmazione dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, un Piano di intervento contenente le iniziative finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, con indicazione dei relativi strumenti e previsioni temporali. I Piani di intervento sono trasmessi al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori che può formulare eventuali proposte di modifica di cui gli stessi tengono conto ai fini della definitiva redazione dei propri Piani, che sono pubblicati sui siti informatici di ciascun soggetto aggregatore e trasmessi all'Autorità.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-*quater* e all'articolo 15, **comma 13**, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del **comma 11**, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Con il decreto di cui al periodo precedente sono, altresì, individuate le modalità di attuazione del presente **comma**.

8. Il comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: "3-*bis*. I Comuni con popolazione non superiore a 180.000 abitanti procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore di cui ai **precedenti commi**. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento di cui ai **precedenti commi**, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

9. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al **comma 1**.

10. In alternativa all'obbligo di cui al precedente **comma 9** e ferma restando la facoltà per le regioni di costituire centrali anche unitamente ad altre regioni secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni possono stipulare con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 luglio 2011, n. 111, nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. Per prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza si intende il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei

beni e dei servizi riscontrate dal predetto Osservatorio. Il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati annualmente entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.

12. In fase di prima applicazione, la determinazione dei prezzi di riferimento è effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni appaltanti che hanno effettuato i maggiori volumi di acquisto, come risultanti dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici.

13. Per il Servizio sanitario nazionale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 3

(Attività di controllo)

1. I compiti di controllo sulle attività finalizzate all'acquisizione di beni e servizi sono attribuiti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che li esercita nei modi e nei limiti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità:

a) può avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico, sulla base di apposite convenzioni che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;

b) riceve dalle amministrazioni pubbliche i dati e i documenti di cui al comma 4 lettere a) e b);

c) trasmette alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle amministrazioni pubbliche dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni.

3. Con riferimento alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze individua, con propria deliberazione, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali delle prestazioni oggetto delle convenzioni. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.

4. Entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

a) i dati dei contratti autonomi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al precedente comma 3 in essere alla data del 30 settembre 2014.

b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

5. Con deliberazione dell'Autorità sono stabilite le modalità di attuazione del **comma 4** e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

PUNTO 3

Art. 4

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.”;

b) all'articolo 122, il comma 5, è sostituito dal seguente:

“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'Allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.

5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle

informazioni di cui all'Allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.”.

2. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per i quali non si ha più luogo alla pubblicazione sui quotidiani, fermo restando le procedure già avviate, non si applicano le previsioni di cui all'articolo 34, comma 35, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 17 dicembre 2012, n. 221.

Capo II

Spesa sanitaria

Punto 2

Art. 5

(Contenimento della spesa sanitaria)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l'efficienza nell'uso delle risorse destinate al settore sanitario e l'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a ridurre la spesa per acquisto di beni e servizi, per un importo complessivamente pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in funzione:

a) della nuova elaborazione, da pubblicare entro il 30 giugno 2014, dei prezzi di riferimento in ambito sanitario da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ulteriore rispetto a quella già predisposta dal medesimo Osservatorio ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) dell'approvazione, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, del regolamento concernente gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

c) del complesso delle misure dirette a garantire i pagamenti nei tempi previsti della direttiva 2011/7/UE;

d) delle disposizioni di cui al comma 3.

3. I risparmi di cui al comma 2 sono aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente già programmati dalle medesime regioni e province autonome.

4. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano mettono a disposizione di Consip e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo modalità condivise, tutte le informazioni necessarie alla verifica del presente adempimento, sia con riferimento alla rispondenza delle centrali regionali alle disposizioni di cui dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali regionali.”.

5. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, l'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in fascia A dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7,

comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità medicinali non superiore a tre, individuate, con procedura selettiva ad evidenza pubblica, dall'Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre specialità medicinali individuate dall'Agenzia italiana del farmaco come erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti.

6. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 11-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Agenzia Italiana del farmaco, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i gruppi di farmaci che, sulla base di evidenze scientifiche, conducono ad una sovrapponibilità dei risultati terapeutici attesi. Le Aziende sanitarie, per i predetti gruppi di farmaci, possono procedere all'individuazione del prodotto da acquistare attraverso un procedura di selezione pubblica sulla base del minor costo.

7. In funzione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 e di quanto indicato al comma 2, lettera c), i tetti della spesa farmaceutica di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati nella misura, rispettivamente, dell'11,25 per cento e del 3,4 per cento per l'anno 2014 e dell'11,20 per cento e del 3,35 per cento a decorrere dall'anno 2015.

8. In funzione del processo di efficientamento delle strutture sanitarie derivante dall'applicazione del regolamento richiamato al comma 2, lettera b), e di quanto indicato al comma 2, lettera c), all'articolo 15, comma 14, primo periodo del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "e del 3,5% per cento per l'anno 2014 e del 4 per cento a decorrere dall'anno 2015". Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono conseguire l'obiettivo finanziario previsto dal presente comma anche modificando le tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ed ospedaliera.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui ai commi 2 e 8 adottando misure alternative nel settore sanitario, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.

10. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 e delle disposizioni di cui all'articolo 7 [personale], il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, è ridotto di 868 milioni di euro per l'anno 2014, 1.508 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. La minore spesa indicata al presente comma è ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014 con riferimento agli anni 2015 e 2016. Tali criteri possono fare riferimento anche al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché all'incidenza degli acquisti centralizzati da parte degli enti del servizio sanitario nazionale. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini indicati, alla ripartizione della medesima minore spesa si provvede secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 6 maggio

2011, n. 68, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al **presente comma** mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al **presente comma** è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Capo III

Riduzioni di spese di personale e funzionamento delle pubbliche amministrazioni

Art. 6

(Riduzione trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate)

Punto 8

1. A decorrere dal 1° maggio 2014, il trattamento economico annuo complessivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, con pubbliche amministrazioni o con le società pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non può superare l'importo dell'assegno attribuito (spettante) al Presidente della Repubblica ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, maggiorato delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al **presente comma** devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno, ivi comprese le somme percepite per incarichi di carattere occasionale. L'adeguamento annuale di cui al predetto articolo 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372 si applica, ai limiti retributivi di cui al **presente articolo**, solo in corrispondenza dei miglioramenti retributivi derivanti per il personale del pubblico impiego dalle procedure di contrattazione relative al contratto di appartenenza.
2. Sono soggetti al limite di cui al **comma 1** anche gli emolumenti dei componenti dei consigli di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni di cui al medesimo **comma 1**, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. A decorrere dal 1° maggio 2014, il trattamento economico complessivo annuo del personale delle amministrazioni di cui al **comma 1** con qualifica di dirigente di prima fascia e figure indicate **tabella A** al presente decreto non titolare di incarico di capo Dipartimento e figure indicate nella medesima **tabella**, per il quale resta fermo il limite massimo di cui al **comma 1**, quello spettante ai dirigenti di seconda fascia e figure indicate nella citata **tabella** nonché quello spettante al restante personale, non può superare il predetto limite ridotto rispettivamente del **...** per cento, del **...** per cento e del **...** per cento.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun organo costituzionale, la Banca d'Italia e le Autorità indipendenti, fermo restando il limite di cui al **comma 1**, applicano con decorrenza dal 1° maggio 2014 i principi di cui al **presente articolo** nel rispetto dei propri ordinamenti, adottando misure volte alla riduzione dei trattamenti economici del proprio personale garantendo comunque una riduzione della relativa spesa complessiva annua non inferiore al **...** per cento di quella sostenuta a tale titolo nel 2013.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di autogoverno del personale di cui alla legge n. 27/1981, ai fini dell'applicazione dei principi di cui al presente articolo, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, forniscono in forma unitaria al Governo indicazioni circa le modalità di revisione dei trattamenti economici del predetto personale fermo restando il limite di cui al comma 1 e garantendo comunque una riduzione complessiva della relativa spesa annua, con decorrenza dal 1° maggio 2014, non inferiore al ____ per cento di quella sostenuta a tale titolo nel 2013. Nei successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al recepimento delle predette indicazioni.

6. Fermo restando il limite di cui al comma 1, il personale ivi contemplato che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e presso le società partecipate non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

7. A decorrere dal 1° maggio 2014, fermo restando il limite di cui al comma 1, al trattamento economico complessivo individuale annuo, previsto dalle vigenti convenzioni per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, qualora superiore al limite fissato per il personale dirigente di seconda fascia di cui al comma 3, si applica una riduzione nella misura annua del ____ per cento. Il trattamento economico complessivo individuale annuo risultante dall'applicazione della predetta riduzione non può comunque essere inferiore al limite fissato per il personale dirigente di seconda fascia di cui al comma 3.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti e a definire le modalità applicative ai fini dell'acquisizione al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo nei confronti di tutti i soggetti ivi contemplati.

9. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° maggio 2014 sono abrogati l'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 471 a 475 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147. I riferimenti al limite retributivo previsto dal predetto articolo 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituiti dal limite di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quelli previsti dal presente articolo.

11. Fermi restando i limiti retributivi di cui ai commi 1 e 3 e quanto previsto al comma 5, nonché le economie derivanti dall'introduzione di tali limiti, le relative modalità applicative operano nelle more della definizione di apposite sessioni di concertazione o negoziali che stabiliscano per il personale contrattualizzato, rispettivamente, di diritto pubblico e non, il nuovo assetto retributivo in un'ottica di perequazione dei trattamenti economici e comunque nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, come rideterminate a seguito dell'applicazione dei predetti limiti. Per il personale in regime di diritto pubblico, non contrattualizzato si provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo attraverso apposito Regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

400 del 1988. Per il personale di cui ai commi 4 e 5 resta fermo quanto ivi previsto. [In attesa riformulazione IGOP]

Art. 7

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Punto 7

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore allo 0,4 per cento rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dall'ultima rilevazione del conto annuale.
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'art.7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore allo 0,3 per cento rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dall'ultima rilevazione del conto annuale.
3. Sono fatti salvi gli incarichi in corso all'entrata in vigore del presente decreto.

PUNTO 11

Art. 8

(Riduzione indennità degli Uffici di diretta collaborazione)

1. A decorrere dal 1° maggio 2014 gli stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti le spese per l'indennità di diretta collaborazione spettante agli addetti in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono ridotti del 20 per cento su base annua.

Art.9

(Spesa per autovetture)

Punto 7

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
2. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa

(Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Art. 10

(Disposizioni in materia di locazioni, manutenzioni e utilizzo di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente modificata ed integrata, dopo le parole: "b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato" sono inserite le seguenti: " che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull' applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni".

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-bis, dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l'Agenzia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza.";

b) dopo il comma 222-ter sono inseriti i seguenti commi:

"222-quater A far data dal 1 gennaio 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito Fondo dove affluiscono le risorse già assegnate alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, destinato al pagamento dei canoni di locazione passiva e delle indennità di occupazione per gli immobili dalle medesime utilizzati. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia del Demanio, previa verifica della compatibilità della soluzione allocativa con i piani di razionalizzazione di cui al precedente comma 222, provvede con decreto annuale alla ripartizione delle risorse ai pertinenti capitoli di spesa delle singole amministrazioni. Le risorse confluite sul suddetto Fondo saranno ridotte nella misura di euro 100 milioni per l'anno 2015 e di euro 300 milioni per l'anno 2016.

222-quinquies A far data dal 1 gennaio 2015 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito Fondo dove affluiscono le risorse già assegnate alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

destinato al pagamento dei costi d'utilizzo e di gestione degli immobili in uso, diversi dai canoni e dalle indennità di occupazione di cui al comma 222-*quater* che precede. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche avvalendosi dell'Agenzia del Demanio, previa verifica della compatibilità della soluzione allocativa con i piani di razionalizzazione di cui al precedente comma 222, provvede con decreto annuale alla ripartizione delle risorse ai pertinenti capitoli di spesa delle singole amministrazioni.

222-*sexies* L'Agenzia del demanio è autorizzata a rinegoziare i contratti di locazione passiva in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni aventi ad oggetto immobili di proprietà di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, all'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, nonché all'Istituto nazionale previdenza sociale con prioritario riferimento ai contratti i cui canoni di locazione, oneri e costi d'uso sono complessivamente superiori ai valori medi di mercato di riferimento. Gli immobili oggetto delle procedure di rinegoziazione sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio che li consegna ai soggetti di cui al periodo precedente che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità e onere. L'Agenzia del demanio con proprio decreto definisce le relative procedure finalizzate alla rinegoziazione dei predetti contratti di locazione.

222-*septies* Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e modificazioni, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano all'Agenzia del Demanio, secondo i termini e le modalità che saranno indicate da quest'ultima con apposito provvedimento, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi.”.

3. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 dicembre 2014 provvedono a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su tutto il territorio nazionale al fine di individuare possibili riduzioni di spazi occupati. Nell'arco del successivo biennio, l'Agenzia del demanio verifica le indicazioni delle Amministrazioni contenute nei predetti piani e, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede, d'intesa con le Amministrazioni interessate, alla pianificazione di interventi organizzativi per la realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che, attraverso la gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione degli spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi di gestione e di locazione anche utilizzando gli immobili resi disponibili da altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. L'Agenzia del demanio comunica alle Amministrazioni interessate la prevista realizzazione del polo funzionale con l'esatta indicazione degli spazi a disposizione. Ricevuta la comunicazione l'Amministrazione interessata è tenuta ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo e/o per la revoca del contratto di locazione passiva nei tempi minimi necessari. Le suddette operazioni di razionalizzazione sono attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. I correlati stanziamenti sono conseguentemente ridotti in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

4. All'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 2, lett. c), è sostituito dal seguente: “sono attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa, relative agli interventi manutentivi effettuati ai sensi dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a)

e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del Demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a) e b)";

b) il comma 2 bis è soppresso;

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere a) e b), tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.";

d) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5.";

e) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere a) e b), e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri".

5. All'articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole "1° gennaio 2015" sono sostituite con le parole "1° luglio 2014";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione. ".

Art. 11

(Illuminazione pubblica)

Punto 10

1. Per finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio di risorse energetiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del quadro normativo di riferimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della strada, sono stabilite specifiche norme tecniche per l'illuminazione stradale, finalizzate a contemperare il primario principio della sicurezza delle infrastrutture stradali ed in particolare delle gallerie stradali, con quelli del risparmio energetico e di contenimento della spesa pubblica, nonché della riduzione dell'inquinamento luminoso. Le norme tecniche di cui al primo periodo devono garantire condizioni di sicurezza proporzionate al tipo di strada e di contesto urbano ed extraurbano, attraverso idonei impianti di illuminazione, la cui efficienza

dovrà essere adeguata al progresso tecnologico al fine del risparmio energetico conseguibile in relazione alla durata media dell'impianto.

2. Gli enti locali, al fine di conseguire risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, adeguano i loro ordinamenti alle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 1 e adottano ulteriori misure di moderazione dell'uso notturno delle fonti di illuminazione dei seguenti ambienti pubblici:

- a) aree ad uso artigianale o industriale o zone urbanizzate non edificate, con l'esclusione di porti ed aeroporti;
- b) elementi del paesaggio;
- c) monumenti ed edifici storici;
- d) esterni di edifici pubblici;
- e) parchi, giardini e parcheggi ad esclusivo uso diurno.

3. L'illuminazione interna degli edifici pubblici deve essere ridotta negli orari di mancato utilizzo, con particolare riferimento agli spazi comuni e nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della destinazione d'uso dell'immobile.

Capo IV

Revisione di politiche di spesa

Art. 12

(Riduzioni di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica con un risparmio complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le seguenti modalità:

- a) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- b) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- c) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 6,67 milioni di euro per l'anno 2014;
- d) riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- e) riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 7,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10,5 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nella **Allegato** al presente decreto.

Art. 13

(Rideterminazione di programmi di investimento per la difesa nazionale)

PUNTO 28.

1. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro dello sviluppo economico, e previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni di spesa iscritte sugli stati di previsione dei Ministeri interessati, sono rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al precedente periodo.

2. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente sono rese indisponibili le risorse, negli importi indicati al **comma 1**, iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa relative ai programmi di cui all'articolo 536, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Capo V

Riorganizzazione di pubbliche amministrazioni

Art. 14

(Registrazione della proprietà dei veicoli)

Punto 11

1. Le funzioni relative alla registrazione della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, nonché per gli effetti di cui al libro VI, titolo I, capo III, Sezione I del codice civile, sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione.

3. Il personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del Pubblico registro automobilistico, è trasferito nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere assegnato al Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire presso il Ministero. Il detto personale è inquadrato nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno dei decreti di cui al **presente**

comma, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. Conseguentemente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adegua la propria dotazione organica. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

All'atto del trasferimento del personale è conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'Automobil club d'Italia.

4. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, sono individuate le risorse umane da destinare ai compiti di conservatoria, le rispettive competenze e responsabilità.

5. All'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono trasferiti tutti i dati contenuti negli archivi magnetici previsti dall'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, destinati al popolamento di apposita sezione dell'archivio stesso. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della giustizia, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le tempistiche del trasferimento dei predetti dati, nonché le modalità di registrazione dei veicoli di cui al comma 1 e la conservazione dei relativi atti in formato elettronico.

6. Nella carta di circolazione, conforme alle disposizioni comunitarie in materia, sono annotati, con l'utilizzo dei codici comunitari armonizzati, i dati relativi alla proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi di cui al presente articolo.

7. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate, nell'ambito della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, le tariffe relative alle operazioni derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, resta in vigore l'attuale sistema tariffario. I relativi proventi affluiscono, dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma successivo, e, in ogni caso dall'anno 2015, all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 comporta un risparmio di spesa pari ad almeno 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

10. Con deliberazione dell'Assemblea, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'Automobil Club Italia (ACI), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente articolo.

(Disposizioni per il risparmio della spesa nel settore turistico, trasformazione di ENIT-Agenzia nazionale del turismo in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.)

1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, d'ora in avanti: Agenzia, è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
2. All'Agenzia, nel perseguimento della missione di promozione nazionale del turismo e del *made in Italy*, sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) individuare e organizzare sul territorio nazionale i prodotti turistici che formano l'asse portante delle strategie di promozione e valorizzazione delle destinazioni, con particolare riferimento alla creazione di nuovi prodotti per assecondare i bisogni emergenti sul mercato turistico globale, assicurando vantaggi competitivi all'economia turistica e culturale del Paese e supportando le regioni nella valorizzazione dei territori;
 - b) realizzare le strategie di informazione, *marketing*, comunicazione e commercializzazione dei servizi turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali;
 - c) svolgere attività di consulenza e di supporto tecnico per lo Stato, le regioni e gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione culturale, del turismo e del *made in Italy*, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine dell'Italia sui mercati stranieri e a promuovere una diffusa cultura dell'ospitalità;
 - d) agevolare, sviluppare e promuovere investimenti privati per la promozione dell'Italia e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali, nonché partecipare ad iniziative fieristiche al fine di promuovere il *made in Italy*;
 - e) promuovere e commercializzare un gamma di servizi e soluzioni tecnologiche a sostegno della digitalizzazione delle piccole e medie imprese e delle amministrazioni pubbliche per favorire la crescita della competitività degli operatori pubblici e privati del settore turistico, culturale e delle produzioni di prodotti tipici e artigianali;
 - f) agevolare, sviluppare e promuovere rapporti economici e commerciali con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti, e operare al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane nei settori della cultura, del turismo, ed in quelli agricolo e agro-alimentare con l'obiettivo di promuovere l'immagine del prodotto e dei servizi italiani nel mondo e l'Italia quale destinazione degli investimenti esteri;
 - g) collaborare, sulla base di intese specifiche con le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli istituti di cultura italiani all'estero, al disbrigo delle pratiche relative al rilascio dei visti turistici, assicurando presso le predette rappresentanze il potenziamento dei servizi connessi, anche sulla base delle convenzioni in essere all'entrata in vigore del presente articolo;
 - h) realizzare iniziative e/o progetti, finanziati dalle Regioni, per la promozione e commercializzazione del turismo.
3. L'Agenzia ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il

collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'Agenzia stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici.

4. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, di ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione dello statuto ai sensi dal comma 5. Fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia e al fine di agevolare il processo di trasformazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

6. Lo statuto dell'Agenzia prevede, tra l'altro, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle Regioni, anche tramite le agenzie regionali per il turismo, senza alcun nuovo o maggiore onere per lo Stato, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonché dell'Osservatorio nazionale del turismo. Con l'approvazione dello statuto, possono essere trasferite all'Agenzia le competenze in materia di promozione del turismo dalla Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'Agenzia, sono definiti:

- a) gli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata ai sensi e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo;
- b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;
- c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e/o regionali da accordare all'Agenzia stessa;
- d) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il commissario straordinario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'Agenzia e anche della esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, le unità di personale a

tempo indeterminato in servizio presso l'ENIT, Promuovi Italia S.p.A. e la Direzione generale per le politiche del turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da assegnare all'Agenzia medesima e quelle da assegnare ad altra amministrazione. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione e la soppressione delle sedi estere di ENIT.

9. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente Promuovi Italia S.p.A. è messa in liquidazione.

10. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico e alla liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

11. Dall'attuazione del **presente articolo** non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 16

(Riorganizzazione dei Ministeri)

1. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 settembre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal **presente comma** sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 17

(Razionalizzazione della spesa del Ministero degli affari esteri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

“Art. 53-bis. Attività per la promozione dell'immagine dell'Italia.

1. Gli uffici all'estero svolgono attività per la promozione dell'immagine dell'Italia, mirate a stabilire ed intrattenere relazioni con le autorità, il corpo diplomatico e gli ambienti locali, a sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale nell'interesse del sistema Paese, ad accedere a fonti di informazione e a tutelare le collettività italiane all'estero.

2. Per le attività di cui al comma 1, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire tra gli uffici all'estero con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al

Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alla Corte dei conti.

3. La dotazione del fondo è determinata sulla base degli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorità del Paese di accreditamento o di personalità in visita ufficiale, il complesso di manifestazioni o di iniziative volte a consolidare i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti più rilevanti della locale società e con il corpo diplomatico accreditato nella sede, nonché tenendo conto del trattamento economico per il personale di servizio necessario al funzionamento delle residenze ufficiali.

4. Le spese per l'attuazione del presente articolo, se sostenute direttamente dal capo dell'ufficio all'estero o, su sua indicazione, da personale dipendente, sono ai predetti rimborsate, anche sulla base di costi medi forfettari determinati per ogni Paese dal Ministero degli affari esteri su proposta del capo della rappresentanza diplomatica competente.”;

b) all'articolo 185:

1) al comma 2 sono soppresse le parole “un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente già goda, nonché”;

2) al comma 3 sono soppresse le parole “oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed”;

3) al comma 5 sono soppresse le parole “e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza”;

c) all'articolo 204 al comma 1 sono soppresse le parole “ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis”;

d) sono abrogati l'articolo 171-bis, l'articolo 185, primo comma, e l'articolo 188.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1, lettera a) è fissata in euro 15 milioni per l'anno 2015 e in euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2016. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La predetta autorizzazione di spesa è ulteriormente ridotta al fine di conseguire risparmi aggiuntivi per un importo di euro 1,5 milioni nel 2015 e di euro 3,5 milioni a decorrere dal 2016.

3. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è rideterminato in 2.600 unità per l'anno 2015, 2.650 unità per l'anno 2016, 2.700 unità a decorrere dall'anno 2017, comprensivi dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 246 e dell'articolo 41-bis, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Al relativo onere, valutato in euro 2.176.000 per l'anno 2015, euro 3.851.520 per l'anno 2016, euro 6.056.064 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. La predetta autorizzazione di spesa è ulteriormente ridotta al fine di conseguire risparmi aggiuntivi per un importo di 1 milione di euro nell'esercizio finanziario 2015 ed euro 2,5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 3 e riferisce in merito al

Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al **comma 3**, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

7. Sono ridotte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 relativamente al contributo per l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 343;
- b) per un importo pari a euro 1.560.293 per l'esercizio finanziario 2014 relativamente ai contributi all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico di cui alla legge 28 marzo 1962, n. 232, all'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile di cui al decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 e all'Organizzazione Mondiale per il Turismo, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1018;
- c) per un importo pari a euro 690.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 relativamente ai contributi di cui:
 - 1) al Consiglio d'Europa finalizzati alla Banca di sviluppo al Gruppo Pompidou al Centro nord-sud, di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433, per euro 465.000;
 - 2) all'Osservatorio audiovisivo europeo, di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 119, per euro 225.000;
- d) per un importo pari a euro 467.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 relativamente ai contributi volontari versati all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, di cui alla legge 17 maggio 2005, n. 91;
- e) per un importo pari a euro 43.000 per l'anno 2015 e euro 143.000 a decorrere dall'anno 2016 per il contributo al Segretariato Esecutivo dell'Iniziativa Centroeuropea, di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 2003, n. 142.

8. Sono abrogate le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 340;
- b) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente alla partecipazione italiana alla Commissione internazionale per lo stato civile, di cui alla legge 26 novembre 1957, n. 1296;
- c) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente al contributo italiano all'ufficio regionale per la scienza e la tecnologia per l'Europa di Venezia, di cui alla legge 4 giugno 1997, n. 163;

- d) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente al contributo per la partecipazione italiana al Comitato consultivo internazionale del cotone di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 950 e alla legge 17 novembre 1978, n. 824;
- e) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Istituto internazionale del freddo di cui alla legge 24 luglio 1959, n. 697;
- f) a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali, di cui alla legge 26 luglio 1978, n. 477;
- g) a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, relativamente alla partecipazione italiana alla Carta europea dell'energia di cui alla legge 10 novembre 1997, n. 415.

9. Il Ministero degli affari esteri provvede agli adempimenti eventualmente necessari sul piano internazionale per l'attuazione del presente articolo.

10. All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483 le parole "un numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a 200" sono sostituite dalle seguenti "un numero di elettori non superiore a 4.000 e non inferiore a 200".

11. All'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), dell'articolo 31, un segretario ed uno scrutatore, che assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni sezione istituita. Durante le operazioni elettorali, devono essere sempre presenti almeno due membri della sezione elettorale, tra i quali il presidente o il vice presidente."

12. Alla legge 23 ottobre 2003, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

- 1) al comma 1, la parola "tremila" è sostituita da "quindicimila";
- 2) il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 5, comma 1, la parola "dodici" è sostituita dalla parola "nove", la parola "diciotto" è sostituita dalla parola "dodici";

c) all'articolo 23:

- 1) il comma 3 è abrogato;
- 2) al comma 4 le parole "ai commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti "al presente articolo";
- 3) al comma 5 le parole "dei commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti "del presente articolo".

13. L'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente.

"Art. 70 – Entrate delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari

I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare e si acquisiscono all'erario secondo la normativa vigente.

Gli agenti della riscossione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari rendono il conto giudiziale ed il conto amministrativo delle entrate alla fine di ogni anno e alla data di cessazione dalla sede estera. Se nel primo semestre dell'anno è riscosso un importo superiore ad euro 20.000, aggiornabile con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli agenti della riscossione rendono il conto amministrativo alla fine di ciascun semestre.

Entro un mese dalle date di cui al secondo comma, le entrate riscosse sono versate ai conti correnti valuta tesoro. Entro due mesi dalle medesime date, i conti amministrativo e giudiziale sono trasmessi all'ufficio di controllo del Ministero degli affari esteri, nelle forme consentite dalla vigente normativa in materia di dematerializzazione.

Il presente articolo si applica agli Uffici di Polizia e agli Ispettorati di Frontiera, per le somme riscosse e soggette al controllo del Ministero degli affari esteri. Essi rendono il solo conto giudiziale, se rilasciano unicamente passaporti o altri stampati a valore, senza riscossione diretta di denaro.”

14. Alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, all'articolo 5, comma quinto, sono soppresse le parole da “, cui vengono presentate” fino alla fine.

15. Alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: “Art. 7-bis Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: € 300”

16. L'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 è sostituito dal seguente:

“Per il rilascio del passaporto ordinario è dovuto un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono determinati il costo del libretto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo di cui al primo comma.

All'estero la riscossione avviene in valuta locale, secondo le norme dell'ordinamento consolare, con facoltà per il Ministero degli affari esteri di stabilire il necessario arrotondamento.”

17. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 307 e 312 del regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

b) articolo 55, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

18. All'articolo 6, comma 5 della legge 27 dicembre 2013 n.148, sono soppresse le parole “, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero.”

Art. 18

(Commissione tributaria centrale)

1. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione dei componenti della Commissione tributaria centrale nella fase di esaurimento della sua attività, previsto entro il 31 dicembre 2014, con provvedimento del Presidente della Commissione tributaria centrale, da adottare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della conclusa attività giurisdizionale da parte del Presidente della sezione regionale della Commissione tributaria centrale e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è dichiarata la cessazione della

sezione regionale nonché disposta la riassegnazione dei giudici, anche con funzioni diverse da quelle ricoperte, alle Sezioni regionali ancora operative. Ai giudici che non accettino la riassegnazione alla nuova sede è sospesa con provvedimento del Presidente della Commissione tributaria centrale la corresponsione del compenso fisso spettante. Restano fermi gli atti compiuti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Con provvedimento del Presidente della Commissione tributaria centrale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è dichiarato altresì l'esaurimento dell'attività della Commissione stessa. A decorrere dalla data di pubblicazione, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ai fini della nomina dei giudici della Commissione tributaria centrale presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali.

3. Per gli atti già di competenza delle sezioni regionali della Commissione tributaria centrale, ancorché sopravvenuti successivamente alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, provvede la sezione del Lazio della Commissione tributaria centrale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sugli atti pendenti e su quelli sopravvenuti la competenza è attribuita alla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Art. 19

(Unificazione banche dati)

Punto 25

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 3, le informazioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché quelle acquisite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità fissate nel decreto di cui al comma 3, le informazioni attinenti alle partecipazioni in società e enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente. Le Amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni indicate nel decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono indicate le informazioni che le Amministrazioni pubbliche devono comunicare ai sensi del comma 2.

4. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati le Amministrazioni sono segnalate alla Corte dei Conti per il seguito di competenza secondo le modalità di cui al comma 3. L'elenco delle Amministrazioni adempienti e non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sul quello del Dipartimento della funzione pubblica.

5. I commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Capo VI

Riduzione dei costi degli apparati politico istituzionali

Art. 20

(Concorso degli organismi costituzionali alla riduzione della spesa pubblica)

(Tutela e riduzione delle spese relative al personale che si applicano tutti (nei casi non sotto considerato) nella disposizione relativa al trattamento economico dei dirigenti)

1. A decorrere dall'anno 2014 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 30 giugno 2014, comunque in misura non inferiore a 51,391 milioni di euro 2014 e a 135,241 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti di 15,609 milioni di euro 2014 e di 39,759 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

(Tutela e riduzione delle spese relative al personale che si applicano tutti (nei casi non sotto considerato) nella disposizione relativa al trattamento economico dei dirigenti)

1. A decorrere dall'anno 2014 gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 30 giugno 2014, comunque in misura non inferiore a 64,156 milioni di euro 2014 e a 167,714 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

2. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti di 2,844 milioni di euro 2014 e di 7,286 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Punti 20 e 21

Art. 21

(Abolizione di agevolazioni postali per campagne elettorali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.

Art. 22

(Riduzione dei costi della politica negli enti locali)

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, e per garantire una complessiva riduzione dei costi della politica, gli enti locali adottano misure di contenimento e revisione della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2013. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia

organizzativa e finanziaria, provvedono a rideterminare in riduzione la spesa riconducibile a una o più delle seguenti voci:

- a) l'indennità di funzione e i gettoni di presenza attribuiti agli amministratori locali, rispetto agli importi indicati nel decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, come rideterminati ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- b) l'entità complessiva della spesa relativa al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali, anche attraverso autonomi atti regolamentari di fissazione di importi inferiori rispetto a quelli indicati nel decreto interministeriale del 4 agosto 2011, adottato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) il numero degli assessori rispetto a quello massimo previsto;
- d) le spese complessivamente riconducibili al funzionamento degli organi politici, anche mediante la razionalizzazione dell'articolazione dei lavori degli organi medesimi, secondo modalità in grado di assicurare il contenimento dei permessi e delle licenze di cui all'articolo 79 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I comuni applicano la disposizione di cui all'articolo 1, commi 135 e 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, previa verifica, da parte degli organi competenti in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile e sugli equilibri finanziari, della compatibilità di tale applicazione con il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio di cui al **comma 3**.

5. L'indennità di fine mandato dei sindaci e dei presidenti di provincia è soppressa. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli amministratori in carica con effetto dall'inizio del relativo incarico.

6. All'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 8 è soppressa la lettera f);
- b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente: «11.bis. L'incarico di amministratore di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è esercitato a titolo gratuito».

7. Il comma 11-bis dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dal **comma 6, lettera b)**, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

8. Il comma 719 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e gli articoli 4, commi 1 e 6, 5, comma 1, e 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 sono soppressi. Alla tabella A allegata al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119 le cifre "2.500.000" e "33.000", in corrispondenza dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, sono sopresse.

Art. 23

(Norme in materia di assegni vitalizi per i consiglieri regionali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2015, i trasferimenti ordinari dello Stato alle Regioni sono ridotti in misura pari al dieci per cento qualora la Regione non abbia disciplinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime degli assegni vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale secondo i seguenti principi:

- a) definizione, in favore di coloro i quali già percepiscano l'assegno vitalizio regionale o che abbiano comunque già maturato il diritto all'assegno vitalizio, di un importo massimo del trattamento annuale, in rapporto al numero dei mandati svolti e degli anni contributivi, entro un tetto comunque non superiore a euro 4.000,00 netti mensili;
- b) fissazione dell'età minima per la percezione dell'assegno vitalizio regionale non inferiore ad anni sessantacinque per cinque anni di mandato, riducibile di un anno per ciascun anno di ulteriore mandato sino al limite massimo di anni sessanta, sempre che le norme regionali non dispongano già misure più restrittive;
- c) previsione della possibilità di erogare l'assegno vitalizio regionale per età inferiori a quelle di cui alla lett. b) soltanto con la decurtazione dell'importo dell'assegno, in proporzione alla distanza dall'età minima applicabile al beneficiario;
- d) introduzione di una disciplina recante cause di esclusione dall'erogazione dell'assegno vitalizio regionale nei casi di condanna in via definitiva per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e nei casi di condanna definitiva per danno erariale;
- e) delineazione della disciplina dell'istituto della sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio regionale in caso di rielezione al Consiglio regionale, elezione al Parlamento o al Parlamento europeo, ovvero nomina a componente del Governo, ad assessore regionale o in caso di conferimento di incarico istituzionale per il quale sia prevista l'incompatibilità con carica di consigliere regionale;
- f) introduzione della possibilità di cumulo fra assegno vitalizio regionale, altro beneficio economico simile o trattamento previdenziale erogato da gestioni previdenziali pubbliche, nonché con gli emolumenti derivanti da incarichi o rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, enti, agenzie e società pubbliche o partecipazione pubblica, nei limiti della vigente indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.
- g) previsione di forme di trasparenza dei vitalizi percepiti dai titolari, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione. [vitalizi consiglieri regionali] **PARERE**
REGIONALE

Capo VII

Altri interventi di razionalizzazione della spesa

Allegato al bilancio a cura del CSICB - ANCDOPOLITICO

Ed. finanziaria, parte del corso di controllo a cura del CSICB - ANCDOPOLITICO

Art. 24 - **Disposizione di completamento a cura del CSICB - ANCDOPOLITICO**

(Riduzione dei trasferimenti a favore di imprese e di crediti di imposta)

PUNTO 22.

1. Al fine di contenere e razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche e stimolare processi di efficientamento delle attività produttive, i trasferimenti, diretti e indiretti, alle imprese sono ridefiniti, nel rispetto della normativa europea, applicando principi di stretta necessità e funzionalità alla crescita economica e sociale del Paese.

2. Le previsioni di cui al **comma** costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, nonché della tutela della concorrenza. Le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano adottano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge provvedimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi perseguiti

3. In applicazione dei principi di cui al **comma 1**, le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti a favore di imprese, elencate **nell'elenco** al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

SGRAVI CONTRIBUTIVI - OCCORRONO NORME PUNTUALI PER CIASCUN INTERVENTO

4. In applicazione dei principi di cui al **comma 1**, a decorrere dal 1° maggio 2014, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui **all'elenco** al presente decreto, la relativa fruizione è ridotta in misura non inferiore al XXX per cento di quanto spettante a legislazione vigente in relazione a ciascun credito d'imposta in modo tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

- a) in termini di saldo netto da finanziare, a XXX milioni di euro per l'anno 2014 e XXX milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a XX milioni di euro per l'anno 2014 e XX milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

5. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti crediti sono conseguentemente ridotti e potranno, unitamente alla fruizione, essere rimodulati ad invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di un riallineamento dei medesimi stanziamenti all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel **precedente comma** si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi

7. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

- a) legge 27 dicembre 2013, n. 147 , articolo 1, comma 324; (**agevolazione accise gas ed energia**)
- b) decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, commi da 1 a 7; (**Credito imposta giovani musicisti**)
- c) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-bis, commi da 1 a 3; (**Credito imposta opere ingegno digitali**)
- d) legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 54 a 57. (**Credito imposta imprese artigiane mezzogiorno**)

Punto 23. Trasferimenti a imprese (regioni) - Le riduzioni sono effettuate nell'ambito del punto 20

Art. 25

(Società a totale partecipazione pubblica)

PUNTO 14

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza e del contenimento della spesa pubblica, le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta dello Stato, realizzano, nel biennio 2014-2015, un contenimento dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,0% nel 2014 ed al 3,5% nel 2015.
2. Ai fini della quantificazione del risparmio di cui al **comma 1**, si fa riferimento alle voci di conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l'anno 2013 relativamente a costo del personale, spese per godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
3. Entro il 30 settembre di ciascun esercizio le società di cui al **comma 1** provvedono a distribuire all'azionista riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione di quanto previsto al medesimo **comma**. In sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 le stesse società provvedono a distribuire all'azionista un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.
4. Le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato provvedono per ciascuno degli esercizi considerati a versare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi del presente articolo.
5. Per il biennio 2014-2015, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti per i quali è contrattualmente prevista una componente variabile della retribuzione, sono collegati in misura non inferiore al 50 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai precedenti **commi**.
6. Il Collegio sindacale verifica il corretto adempimento dei **commi** precedenti dandone evidenza nella propria relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.
7. La presente disposizione non si applica alle società per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già avviate procedure volte ad una apertura ai privati del capitale.

Art. 26

(Abolizione microstanziamenti inefficienti)

NO DOPO POLITICA DI ALTERNANZA

PUNTO 24

1. Le autorizzazioni di spesa elencate **nell'articolo 1** al presente decreto, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

Art. 27

(Riversamento del canone RAI e cessione di quote di RAI Way S.p.A.)

PUNTO 19

1. All'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 le parole "per intero" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 90 per cento".
2. Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., la Società potrà cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, quote di RAI Way S.p.A., tali da non determinare la perdita del controllo, garantendo la salvaguardia degli attivi di rilevanza strategica ai fini della continuità del servizio erogato. In considerazione della rilevanza strategica, in caso di cessione che determini la perdita del controllo, le modalità di alienazione saranno individuate con decreto del Presidente del consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 28

(Riduzione del finanziamento a patronati e CAF e dei costi di riscossione fiscale)

PUNTO 27-bis.

1. Con riferimento agli esercizi finanziari 2014 e 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti rispettivamente di 67 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole "dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 57 per cento". A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nello 0,173 per cento.
2. All'articolo 4, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la parola "euro 14" è sostituita nella parola "euro 12" e la parola "euro 26" è sostituita dalla parola "euro 24".
3. Al fine di ottenere la riduzione dei costi della riscossione fiscale, favorendo l'utilizzo di modalità telematiche di versamento nonché massimizzando le economie di scala ottenibili dall'incremento dei volumi dei versamenti, l'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013.
4. A decorrere dal 1° ottobre 2014, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
 - a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
 - b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli Intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

5. L'utilizzatore dei servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle entrate può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, previo rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto.

Art. 29

(Remunerazione conti di tesoreria e provvigioni di collocamento dei titoli)

Punto 35 ter/quater

1. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, adegua l'articolo 6 del proprio decreto ministeriale del 5 dicembre 2003 al fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di Tesoreria al momento della loro effettiva maturazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, modula le provvigioni per il servizio del collocamento in asta in considerazione dell'andamento del mercato, con particolare riguardo al livello dei tassi e alla tutela del risparmio.

(Riduzione trasferimenti a trasporto ferroviario)

PUNTO 26

N.B. Per il taglio dei trasferimenti al trasporto ferroviario (punto 26) il risparmio previsto può essere conseguito aggiungendo le relative autorizzazioni di spesa all'allegato previsto per il taglio ai trasferimenti alle imprese

NB il taglio dei trasferimenti al trasporto pubblico locale) rientra nel taglio generale di cui all'articolo in materia di revisione della spesa delle Regioni

Capo VIII

Concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica

PUNTI 12 e 20

Art. 30

(Concorso delle regioni e delle province autonome)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto nei **commi 2 e 3**.

2. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) la tabella indicata alla lettera d) è sostituita dalla seguente:

Regione o Provincia autonoma	Importo (in milioni di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino-Alto Adige	3	4
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	39	52
Provincia autonoma Trento	38	51
Friuli-Venezia Giulia	84	112
Valle d'Aosta	11	13
Sicilia	200	266
Sardegna	77	103
Totale RSS	450	603

b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2014 la proposta di Accordo di cui al periodo precedente è trasmessa entro il 31 maggio 2014.".

3. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 la tabella è sostituita dalla seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti (in migliaia di euro)	
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Valle d'Aosta	9.003	4.617
Provincia autonoma Bolzano	37.079	19.015
Provincia autonoma Trento	32.359	16.594
Friuli-Venezia Giulia	72.223	37.038
Sicilia	172.512	88.468
Sardegna	66.825	34.269
Totale	390.000	200.000

4. Le Regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a ... milioni di euro per l'anno 2014 e ... milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

5. Per le finalità di cui al **comma 4**, ciascuna regione a statuto ordinario versa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 luglio, per l'anno 2014, ed entro il 31 marzo per gli anni seguenti, gli importi determinati mediante accordo proposto dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome da sancire, entro il 30 giugno 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, e da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio 2014. In caso di mancato accordo entro la predetta data del 30 giugno 2014 gli importi dei versamenti di ciascuna regione sono indicati nella **TABELLA A CURA RGS** al presente decreto. TABELLA A CURA RGS.

6. I versamenti di cui al **comma 5** non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno. In caso di mancato versamento entro i termini di cui al primo periodo, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, proporzionalmente alle stesse, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 15 settembre, per l'anno 2014 e del 30 aprile, per gli anni successivi. Entro il termine del 1° settembre, per l'anno 2014, e del 15 aprile per gli anni successivi, ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risorse da assoggettare a riduzione. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione. In caso di insufficienza delle risorse di cui ai precedenti periodi è sospesa l'erogazione delle risorse relative al trasporto pubblico locale, fino al corrispondente versamento da parte della regione.

7. Il complesso delle spese finali espresse in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario, di cui al comma 449-bis della legge 24 dicembre 2012, n.228, è ridotto per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, degli importi determinati ai sensi del **comma 5**.

8. Per le finalità di cui al **presente articolo**, le Regioni adottano ogni idonea misura volta al contenimento dei costi della politica ulteriore rispetto a quelle già adottate in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, anche provvedendo a ridefinire l'importo dell'indennità dei consiglieri, già determinata ai sensi della lettera b), comma 1, del citato articolo 2, in misura onnicomprensiva nel limite massimo della sola indennità di funzione spettante ai sindaci di comuni capoluogo di regione come determinata dal decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

9 Il primo periodo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituito dal seguente:

“Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, ai fini della relativa verifica, una relazione che dia conto del rispetto delle condizioni di cui al comma 1.”.

Art.31

(Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. Le province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al **comma 2**, nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a milioni di euro per l'anno 2014 e pari a milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017

2. Per le finalità di cui al **comma 1**, ciascuna provincia e città' metropolitana consegue i risparmi da versare, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, determinati, sulla base delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge

9 agosto 2013, n. 98, con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per quanto attiene agli interventi di cui al Titolo I, Capo I (voci n. 1 – spesa beni e servizi) relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di... milioni di euro per il 2014 e dimilioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nell' ~~allegato al decreto~~

In ordine ai codici SIOPE da inserire nell'allegato occorre decidere se lasciare o meno quelli relativi ai contratti di servizio per servizi pubblici (TPL, Rifiuti,...).

- b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 6 (voce n.8 stipendi dirigenti) relativi ai risparmi connessi alla riduzione degli stipendi dei dirigenti pubblici, la riduzione è operata adottando (CRITERIO IGOP);
- c) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 9 (voce n. 7 auto blu), relativi alla riduzione della spesa connessa all'utilizzo di autovetture di xxx milioni di euro, per l'anno 2014, e di xxx milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- d) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 7 (voce n. 7 consulenze), relativi alla riduzione della spesa connessa alle consulenze, di xxx milioni di euro, per l'anno 2014, e di xxx milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 11 (voce n. 10 inquinamento luminoso), relativi alla riduzione della spesa connessa all'inquinamento luminoso, di milioni di euro..., per l'anno 2014, e di... milioni di euro a decorrere dal 2015, la riduzione è operata.

3. Gli importi e i criteri di cui al comma 2 possono essere modificati per ciascuna provincia e città metropolitana, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall' ANCI e dall'UPI e recepiti con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2. Decorso tale termine la riduzione opera in base agli importi di cui al comma 2.

4. In caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il mese di luglio, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime.

5. Le province e le città metropolitane possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ad esclusione delle misure di cui alla lettera b) del comma 2, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma 2.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97 dello stesso articolo 1, tra le Province, le città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui ai commi precedenti.

7. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai commi 2 e 6 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 150 aggiungere i seguenti:

“150-bis. In considerazione delle misure recate dalla presente legge, le Province e le Città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 120 milioni di euro per l'anno 2014, 59,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sulla base del prospetto di cui all'articolo 2-ter.

150-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 92, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, tra le Province, città metropolitane e gli altri Enti territoriali interessati, stabilisce altresì le modalità di recupero delle somme di cui al comma precedente.”.

9. I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 2, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a ...milioni di euro per l'anno 2014 e ...milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di ... milioni di euro per l'anno 2014 e di ... milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

10. Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 1 per ciascun comune sono determinati, sulla base di analisi della spesa effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:

- a) per quanto attiene agli interventi di cui al Titolo I Capo I (voci n. 1 spese beni e servizi), relativi alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata nella misura complessiva di ... milioni di euro per il 2014 e di ... milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati all'articolo 2 al presente decreto;

Per gli enti che nell'ultimo anno hanno registrato tempi medi nei pagamenti relativi a transazioni commerciali superiori a 90 giorni, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la riduzione di cui al periodo precedente è incrementata del ... per cento. Ai restanti enti la riduzione di cui al periodo precedente è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente al complessivo incremento di cui al periodo precedente. A tal fine i comuni trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. In caso di mancata

trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del ... (stessa percentuale degli enti inefficienti) per cento.

Osservazioni RGS sulla parte evidenziata in giallo

In merito alla richiesta di modificare il criterio di riparto dei tagli, ipotizzando che questi colpiscano di più chi è inefficiente, prendendo a riferimento come criterio di inefficienza i ritardi di pagamenti, si segnala che l'intervento potrebbe acuire il fenomeno dei ritardi dei pagamenti laddove gli stessi siano determinati, come spesso accade, da carenza di risorse. Infine, potrebbero determinarsi difficoltà applicative connesse sia alla determinazione del tempo medio di pagamento che alla gestione accentrata da parte del Ministero dell'interno delle certificazioni.

Pertanto, si ribadisce che è necessaria la valutazione del Ministero dell'interno.

Da ultimo si segnala che, fermo restando quanto rappresentato, il principio proposto dovrebbe essere applicato non solo agli enti locali ma a anche a tutte le altre pubbliche amministrazioni chiamate a ridurre le spese per beni e servizi.

Inoltre, è necessario coordinare la disposizione con quanto già contenuto nella bozza di disegno di legge sui debiti della PA (DL 35-bis), dove è prevista l'acquisizione dei tempi medi di pagamento a partire dal 2015 mediante piattaforma elettronica;

b) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 6 (voce n.8 dirigenti) relativi ai risparmi connessi alla riduzione degli stipendi dei dirigenti pubblici, la riduzione è operata adottando(CRITERIO IGOP);

c) per quanto attiene agli interventi connessi alla riduzione dei costi della politica di cui al Titolo I, Capo VI (punto 20 costi della politica enti locali) la riduzione per ciascun comune con popolazione superiore a 1.000 abitanti, è pari al 70 per cento, per il 2014, e all'80 per cento per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, della differenza, moltiplicata per la popolazione residente, fra i pagamenti sostenuti nel 2013 da ciascun comune a valere sui codici SIOPE 1325 e 1326 – relativi, rispettivamente, a spese per indennità o a spese per rimborsi per gli organi istituzionali dell'ente - rapportati alla popolazione residente al 31 dicembre 2012, e il valore mediano rilevato per le seguenti classi demografiche:

- 1) da 1.001 a 3.000 abitanti;
- 2) da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 3) da 5.001 a 10.000 abitanti;
- 4) da 10.001 a 15.000 abitanti;
- 5) da 15.001 a 30.000 abitanti;
- 6) da 30.001 a 50.000 abitanti;
- 7) da 50.001 a 100.000 abitanti;
- 8) da 100.001 a 250.000 abitanti;
- 9) superiore a 250.000 abitanti.

Per quanto attiene agli interventi connessi alla riduzione dei costi della politica per effetto dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 (???) la riduzione per ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è operata in misura pari ai pagamenti effettuati nel 2013 da ciascun comune a valere sul codice SIOPE 1325.

- d) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 9 (voce n. 7 auto blu), relativi alla riduzione della spesa connessa all'utilizzo delle "auto blu", di xxx milioni di euro, per l'anno 2014, e di xxx milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- e) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 7 (voce n. 7 consulenze), relativi alla riduzione della spesa connessa alle consulenze, di milioni di euro, per l'anno 2014, e di milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata in proporzione alla spesa per consulenze comunicata annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- f) per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 11 (voce n. 10 inquinamento luminoso), relativi alla riduzione della spesa connessa all'illuminazione pubblica, di di euro, per l'anno 2014, e di milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione è operata

11. Gli importi e i criteri di cui al comma 10 possono essere modificati per ciascun comune, a invarianza di riduzione complessiva, dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 giugno, per l'anno 2014 ed entro il 31 gennaio, per gli anni successivi, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ANCI e recepiti con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2. Decorso tale termine la riduzione opera in base ai criteri di cui al comma 10.

12. In caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti dei comuni interessati all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria riservata allo Stato.

13. I Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, ad esclusione delle misure di cui alla lettera b) del comma 10, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del medesimo comma 10.

14. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui agli articoli (???) o di cui al comma 13 siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

TITOLO II

Riduzioni di imposte e norme fiscali

Capo I

Rilancio dell'economia attraverso riduzione IRPEF e IRAP

Art. 32

(Riduzione IRPEF lavoratori dipendenti e assimilati)

1. All'articolo 13, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:

- 1) nell'alinea, le parole “, rapportata al periodo di lavoro nell'anno,” sono soppresse;
 - 2) nella lettera a), le parole da “. L'ammontare della detrazione” fino alle parole “inferiore a 1.380 euro” sono soppresse;
- b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: “1-bis. Le detrazioni di cui alle lettere b), e c) del comma 1, sono rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

1-ter. Ai soggetti titolari di redditi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di importo pari:

- 1) al 3,5 per cento del reddito complessivo, se quest'ultimo non è superiore a 17.714 euro;
- 2) a 620 euro, se il reddito complessivo è superiore a 17.714 euro ma non a 24.500 euro;
- 3) a 620 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 28.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 3.500 euro.”;

c) al comma 3:

- 1) nell'alinea, le parole “rapportata al periodo di pensione nell'anno,” sono soppresse;
- 2) nella lettera a), le parole da “. L'ammontare della detrazione” fino a “inferiore a 690 euro” sono soppresse;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono rapportate al periodo di pensione nell'anno.”;

e) al comma 4:

- 1) nell'alinea, le parole “rapportata al periodo di pensione nell'anno e” sono soppresse;
- 2) nella lettera a), le parole da “. L'ammontare della detrazione” fino a “inferiore a 713 euro” sono soppresse;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente “4-bis. Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4 sono rapportate al periodo di pensione nell'anno.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dai commi 1 e 2 del presente articolo, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Ai soggetti titolari di redditi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di importo pari:

- 1) al 5 per cento del reddito complessivo, se quest'ultimo non è superiore a 19.000 euro;
- 2) a 950 euro, se il reddito complessivo è superiore a 19.000 euro ma non a 24.500 euro;
- 3) a 950 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 28.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 3.500 euro.”.

4. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Il credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga ovvero, nel caso in cui esso risultasse insufficiente a consentire la completa attribuzione della parte di credito spettante agli aventi diritto nel singolo periodo di paga, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile nei periodi di paga successivi. Resta fermo che, in occasione delle operazioni di congruaggio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare l'importo del credito effettivamente spettante, indicandone nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD) l'importo riconosciuto, quello non attribuito per insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute e quello eventualmente recuperato.

6. Entro i termini delle operazioni di congruaggio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, i soggetti che beneficiano del credito ai sensi dell'articolo 13, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti, in caso di non spettanza dello stesso, a darne comunicazione al sostituto d'imposta. In tal caso, il sostituto d'imposta recupera il credito erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e comunque entro i termini di effettuazione delle predette operazioni di congruaggio, evidenziandone il relativo importo nel CUD.

7. Qualora il credito di cui all'articolo 13, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sia stato riconosciuto in tutto o in parte dai sostituti d'imposta di cui ai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, lo stesso è determinato nella dichiarazione dei redditi presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ovvero ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

8. Il credito evidenziato nella dichiarazione dei redditi può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere computato in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

9. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui ai citati articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile.

Art. 33

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole "l'aliquota del 3,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,50 per cento";

b) all'articolo 16, comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole "l'aliquota del 4,20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 3,80 per cento";

- 2) alla lettera b), le parole "l'aliquota del 4,65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 4,20 per cento";
 - 3) alla lettera c), le parole "l'aliquota del 5,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota del 5,30 per cento";
- c) all'articolo 45, comma 1, le parole "nella misura dell'1,9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 1,70 per cento".
2. Per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 le aliquote previste al comma 1 del 3,50, 3,80, 4,20, 5,30 e 1,70 per cento sono fissate, rispettivamente, al 3,75, 4,00, 4,40, 5,60 e 1,80 per cento.
 3. All'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "fino ad un massimo di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali".
 4. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste nel precedente comma 2.

Capo II

(Trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria)

Art. 34

(Disposizioni in materia di redditi di natura finanziaria)

1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico, relativi a:
 - a) obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati;
 - b) obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati;
 - c) titoli di risparmio per l'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
3. La disposizione del comma 1 non si applica altresì agli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, agli utili di cui all'articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4. Nell'articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «degli undici ventisciesimi».

5. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
- b) all'articolo 6, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente articolo, i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato.»;
- c) all'articolo 7, comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente comma, i redditi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento del loro ammontare.».

6. La misura dell'aliquota di cui al **comma 1** si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del predetto testo unico realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

7. La misura dell'aliquota di cui al **comma 1** si applica:

- a) ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, percepiti dalla data indicata al **comma 6**;
- b) agli interessi e agli altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, nonché da obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati a decorrere dalla suddetta data.

8. Per le obbligazioni e i titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, la misura dell'aliquota di cui al **comma 1** si applica agli interessi, ai premi e ad ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al **comma 8**, per gli interessi e altri proventi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, gli intermediari di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto provvedono ad effettuare

addebiti e accrediti del conto unico di cui all'articolo 3 del citato decreto alla data del 30 giugno 2014, per le obbligazioni e titoli simili senza cedola o con cedola avente scadenza non inferiore a un anno dalla data del 30 giugno 2014, ovvero in occasione della scadenza della cedola o della cessione o rimborso del titolo, per le obbligazioni e titoli simili diversi dai precedenti. Per i titoli espressi in valuta estera si tiene conto del valore del cambio alla data del 30 giugno 2014.

10. La misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica, relativamente ai redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e agli interessi e ad altri proventi delle obbligazioni e dei titoli simili di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 1° luglio 2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

11. Per i redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettere *g-quater*) e *g-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da contratti sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sulla parte dei suddetti redditi maturati a decorrere dal 1° luglio 2014.

12. Per i proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del medesimo decreto derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, la misura dell'aliquota di cui al comma 1, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014.

13. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;

b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del medesimo testo unico e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

14. Per le gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, la misura dell'aliquota di cui al comma 1 si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1° luglio 2014. Dai risultati di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 sono portati in deduzione i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, e quelli rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. Restano fermi i limiti temporali di utilizzo dei risultati negativi di gestione previsti dall'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato alla data del 30 giugno 2014 è versata nel termine ordinario di cui al comma 11 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

15. A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'articolo 2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30 giugno 2014, a condizione che il contribuente:

- a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti, escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
- b) provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.

16. Nel caso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, l'opzione di cui al comma 15 si estende a tutti i titoli e strumenti finanziari detenuti alla data del 30 giugno 2014, tenendo conto delle minusvalenze realizzate e non ancora compensate a tale data; l'imposta sostitutiva dovuta è corrisposta entro il 16 novembre 2014. L'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014. Nel caso di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, l'opzione è resa mediante apposita comunicazione all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e si estende a tutti i titoli, quote o certificati inclusi nel rapporto di custodia o amministrazione, posseduti alla data del 30 giugno 2014 nonché alla data di esercizio dell'opzione; l'imposta sostitutiva è versata dagli intermediari entro il 16 novembre 2014, ricevendone provvista dal contribuente.

17. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 18 non si applicano per i titoli indicati nel comma 2, lettere a) e b).

18. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 16 sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente al 30 giugno 2014, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, ovvero per una quota pari al 48,08 per cento qualora si tratti di minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011 e non compensate in sede di applicazione dell'imposta dovuta a seguito dell'esercizio delle suindicate opzioni.

Art. 35

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 34 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione di tale articolo, rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi degli articoli 2, commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché le eventuali integrazioni degli stessi disposte con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44.
4. All'articolo 26-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita."
5. All'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita."
6. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;».
7. Nell'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, primo periodo, le parole: "ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del medesimo testo unico n. 917 del 1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati."
8. Nell'articolo 26-*quinquies*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".
9. Nell'articolo 10-*ter*, comma 2-*bis*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".
10. Nell'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le parole: "e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati".

Capo III

Altre disposizioni tributarie

Art. 36

(Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale)

1. All'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera b) è sostituita dalla seguente :

“b) l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, così come modificato dall'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si applicano fino all'annualità 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto.

Art. 37

(Razionalizzazione prelievo fiscale sui prodotti da fumo)

1. Alle maggiori entrate di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si provvede con il decreto legislativo delegato in materia di razionalizzazione del prelievo fiscale sui prodotti da fumo e assimilati, da emanare ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23, entro il 31 luglio 2014. Il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 è conseguentemente abrogato dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo delegato. **[Parere contrario di RGS in quanto la norma genera minori entrate nel 2014 rispetto alla legislazione vigente atteso che l'incremento del prelievo avrebbe decorrenza successiva al 31 luglio 2014]**

Art. 38

(Razionalizzazione delle detrazioni per oneri) - ~~NODO POLITICO~~

1. Le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 89.000 euro, diminuito di un importo pari all'80 per cento del reddito complessivo, e l'importo di 45.000 euro se il reddito complessivo dell'avente diritto è superiore a 55.000 euro e inferiore a 100.000 euro. Ai fini del calcolo delle detrazioni spettanti, il rapporto si assume nelle prime quattro cifre decimali.

2. Le detrazioni per oneri di cui al citato articolo 15 del TUIR spettano nella misura del 20 per cento delle stesse qualora l'avente diritto abbia un reddito complessivo pari o superiore a 100.000 euro.

3. Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** non si applicano con riferimento agli oneri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c), c-ter) e i-septies), del TUIR, sostenuti dai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 39

(Riduzione delle spese fiscali) ~~CRITICITÀ - NODO POLITICO~~

Punto 35-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote ridotte di cui al punto 5 della Tabella A, allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, per il gasolio, nella misura del 64 per cento dell'aliquota normale e, per la benzina, nella misura del 91 per cento dell'aliquota normale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, 14 dicembre 2001, n. 454, l'articolo 9 è abrogato. **(gasolio agricolo)**
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel comma 3, la lettera b), è abrogata. **(fotovoltaico)**
4. Il comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 è sostituito dal seguente: "5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo pari a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014.". **[Limitazione esenzione terreni montani e collinari]**
5. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è ridotto a decorrere dal 2014 di **330** milioni di euro **[importo provvisorio]**. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del maggior gettito dell'imposta municipale propria derivante dal decreto di cui al comma 1 avviene attraverso un maggior accantonamento per l'importo di **20** milioni di euro **[importo provvisorio]** a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. **(modifica della dotazione del Fondo di solidarietà comunale) Da rivedere a cura di RGS**
6. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è abrogato il comma 708 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e resta ferma l'applicazione del comma 8 dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. **(eliminazione dell'esenzione IMU fabbricati rurali ad uso strumentale)**
7. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole da "recate dai commi 707, lettera c), e 708,", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "recate dal comma 707, lettera c),";
 - b) al primo periodo le parole "110,7 milioni" sono sostituite dalle parole "**50,4 milioni**" e al terzo periodo le parole "5,8 milioni" sono sostituite dalle parole "**2,1 milioni**". **[Modifica del contributo previsto per le esenzioni introdotte in materia di IMU dal comma 711 la legge di stabilità per il 2014]**

8. All'articolo 69, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "a 7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a **2.000 euro**".

9. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. **(Riduzione franchigia IRPEF su rimborsi spese)**

Art. 40

(Benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva)

1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "euro 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro».

2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto previsto nel presente comma, è definito altresì il limite massimo annuale da riservare al beneficio previsto dall'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

3. Dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 41

(Benefici fiscali nel settore dei beni culturali pubblici o aperti alla pubblica fruizione)

1. Al fine di migliorare le condizioni di conservazione e assicurare la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, per le erogazioni liberali in denaro effettuate, nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, a favore di istituti o luoghi della cultura appartenenti a soggetti pubblici e per le spese sostenute, nei medesimi periodi d'imposta, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici o aperti alla pubblica fruizione, spetta, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere g) e h), e 100, comma 2, lettere e) e f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una detrazione dall'imposta lorda, di importo non superiore al 10 per cento del reddito complessivo, nella misura del:

- a) 65 per cento delle erogazioni liberali e delle spese sostenute in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
- b) 50 per cento delle erogazioni liberali e delle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni spettanti ai sensi del presente articolo sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

TITOLO III

(Norme di copertura ed entrata in vigore)

(Da redigere da RGS una volta definiti gli interventi)

Art. 42

(Disposizioni finanziarie)

1. In relazione a quanto disposto dagli articoli da a le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di milioni di euro annui per l'anno 2014 e di milioni di euro a decorrere dal 2015, secondo quanto indicato al presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le somme di cui al periodo precedente. Le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, nell'ambito degli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per compensare spese correnti. Le riduzioni previste dal presente comma sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni specifiche volte al contenimento della spesa di cui agli articoli (punti 3, 7 e 9) del presente decreto.

2. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di razionalizzare la gestione delle risorse in relazione alle disposizioni recate dal presente articolo ed evitare la formazione di debiti fuori bilancio, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli rispettivamente della categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

3. All'articolo 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ricomprese fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2" e le parole: "e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "al 10 per cento per l'anno 2013 e al 15 per cento a decorrere dall'anno 2014";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

"3-bis Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si

raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.”.

4. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 le parole: “è pari all'8 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “è pari al 10 per cento”.

5. Per gli enti di ricerca indicati **articolo 4** al presente decreto, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.

6. Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui **articolo 4**, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di XXX euro a decorrere dal 2014.

7. All'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole “pari al 12 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 15 per cento”.

Tabella A (Articolo 6, comma 3)

Figure cui si applica il limite retributivo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372	
Ministeri - Presidenza del Consiglio dei Ministri	
- Segretario Generale	
- (da valutare la possibilità di applicare il tetto massimo ai soli Capi Dipartimento di strutture articolate in non meno di quattro uffici dirigenziali di livello generale)	
Osservazioni:	
Carriera Diplomatica	
- Ambasciatore	
Osservazioni:	
Corpi di polizia ad ordinamento militare - Forze armate	
- Comandante Generale	
- Capo di Stato Maggiore della Difesa	
- Capo di Stato Maggiore di Forza Armata	
- Segretario Generale della Difesa	
Osservazioni:	
Corpi di Polizia ad Ordinamento Civile	
- Capo della Polizia di Stato	
- Capo del Corpo Forestale dello Stato	
- Capo del Dipartimento di Polizia Penitenziaria	
Osservazioni:	
Regioni e Province Autonome	
- Segretario Generale o analoga figura unica di vertice amministrativo	
Osservazioni:	

Enti Pubblici non Economici ed Enti di Ricerca

- Direttori Generali (non qualificati come organi) di enti articolati in non meno di quattro strutture dirigenziali di livello generale.

Osservazioni:

Figure cui si applica il limite retributivo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, ridotto del ____ per cento**Servizio Sanitario Nazionale**

- Dirigenti Aree III e IV del SSN con incarico di struttura complessa

Osservazioni: Categoria giuridicamente non equiparabile ai dirigenti di I fascia ma economicamente posizionata su livelli ad essa paragonabili.

Carriera Diplomatica

- Ministro plenipotenziario

- Consigliere d'Ambasciata

Osservazioni:

Enti Pubblici non Economici ed Enti di Ricerca

- Direttori Generali (non qualificati come organi) di enti articolati in meno di quattro strutture dirigenziali di livello generale.

- Direttore di Dipartimento

- Direttore di Istituto

- Prof.sti legali Liv. II Diff.

- Altri Prof.sti di II livello

Osservazioni: Da verificare se il Direttore Generale è un organo. In tal caso andrebbe eliminato

Regioni e Province Autonome

- Dirigente Coordinatore di uffici dirigenziali

Osservazioni:

CC.LAA.

- Segretario Generale

Osservazioni: criticità per le camere di commercio delle provincie di maggiore rilievo. Da valutare l'ipotesi di includere i Segretari Generali di un numero limitato di CC.I.AA. nelle figure apicali.

Enti locali

- Direttore Generale delle città metropolitane
- Segretario Provinciale
- Segretario fascia A
- Segretario fascia B con incarico aggiuntivo di direttore generale

Osservazioni: si segnala l'estrema complessità del comparto

Università

- Professore ordinario

Osservazioni:

Corpi di polizia ad ordinamento militare - Forze armate

- Generale di Corpo d'Armata e gradi equiparati
- Generale di Divisione e gradi equiparati

Osservazioni:

Corpi di Polizia ad Ordinamento Civile

- Dirigente Generale

Osservazioni:

Cariiera Prefettizia

- Prefetto

Osservazioni:

Vigili del Fuoco

- Dirigente Generale

Osservazioni:

Figure cui si applica il limite retributivo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 23 luglio 1985, n. 372, ridotto del ____ per cento

Servizio Sanitario Nazionale

- Dirigenti Aree III e IV del SSN non titolari di incarico di struttura complessa
Osservazioni:
Carriera Diplomatica
- Consigliere di Legazione
Osservazioni:
Enti Pubblici non Economici ed Enti di Ricerca
- Medico II fascia T.P.
- Medico I fascia T.P.
- Prof.sti legali Liv. I Diff.
- Altri Prof.sti di I livello
- Dirigente di ricerca
- Dirigente tecnologo
Osservazioni: Primo ricercatore e ricercatore, primo tecnologo e tecnologo sono stati considerati non dirigenti in quanto non riconducibili alla dirigenza, pur avendo in alcuni casi retribuzioni di circa 80.000 euro annui.
Osservazioni: i professionisti legali di I e II livello pur non essendo propriamente riconducibili in linea generale alla dirigenza hanno una retribuzione molto elevata superiore in alcuni casi a 200.000 euro e, quindi, si è ritenuto opportuno posizionarli quantomeno nella II fascia, determinando comunque un taglio considerevole delle retribuzioni.
Regioni e Province Autonome
- Dirigente
Osservazioni:
Enti locali
- Direttore Generale delle città diverse dalle città metropolitane
- Dirigente
- Segretario di fascia B o C
Osservazioni:
CC.LAA.
- Dirigente
Osservazioni:

Ministeri
- Medici Ministero salute
- Dirigenti professionalità sanitarie (Ministero salute)
Osservazioni:
Scuola - Afam
- Dirigente scolastico, incaricati di presidenza e figure equiparate
Osservazioni:
Università
- Professore associato confermato
- Professore associato non confermato
- Professore incaricato esterno
- Professore incaricato interno
- Professore straordinario
Osservazioni:
Corpi di polizia ad ordinamento militare - Forze armate
- Generale di Brigata e gradi equiparati
- Colonnello e gradi equiparati
Osservazioni:
Corpi di Polizia ad Ordinamento Civile
- Dirigenti superiori e qualifiche equiparate
- Primo dirigente e qualifiche equiparate
Osservazioni:
Carriera Penitenziaria
- Dirigente Penitenziario
Osservazioni:
Carriera Prefettizia
- Vice Prefetto
- Vice Prefetto Aggiunto
Osservazioni:

Vigili del Fuoco
- Primo Dirigente
- Primo Dirigente Medico
Osservazioni:

Tabella B (Articolo 12, comma 1, lettera e)

Capitoli Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire alla PCM		Riduzioni		
		2014	2015	206
	FONDO OCCORRENTE PER GLI INTERVENTI			
2183	DELL'EDITORIA	3,40	5,00	5,00
	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE			
5223	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	0,33	0,50	0,50
	SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER GLI			
7450	INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPORT	3,37	5,00	5,00
Totale complessivo		7,10	10,50	10,50

Tabella C (Articolo 24, comma 3)

Tabella D (Articolo 24, comma 4)

Tabella E (Articolo 26)

Tabella F (Articolo 30, comma 5)

Regioni a statuto ordinario	Anno 2014 (in migliaia di euro)	Anni 2015- 2018 (in migliaia di euro)
Piemonte		
Liguria		
Lombardia		
Veneto		
Emilia-Romagna		
Toscana		
Umbria		
Marche		
Lazio		
Abruzzo		
Molise		
Campania		
Puglia		
Basilicata		
Totale		

Tabella G (Articolo 31, comma 1, lettera a)

Tabella H (Articolo 42, comma 1)

Tabella I (Articolo 42, comma 5)

Tabella L (Articolo 42, comma 6)

Tabella A-*bis* (Articolo 30, comma 8 che inserisce l'articolo 150-bis della legge n. 56 del 2014)

APPENDICE

~~Ulteriori norme soppressive o restrittive di agevolazioni IRAP~~

~~NO DOL POLITICO~~

Art. 55

(Aliquota IRAP agricoltura e cooperative di piccola pesca)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 16, comma 1, le parole "*salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45*" sono sostituite dalle seguenti: "*salvo quanto previsto dal comma 2.*";
 - b) il comma 1 dell'articolo 45 è abrogato.

Art.

(Disposizioni in materia di accisa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, nella Tabella A:

- 1) il punto 12, è abrogato;

- 2) nel punto 13, le parole "*Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse*" sono sostituite dalle seguenti: "*L'agevolazione è concessa*";

- b) a decorrere dal 1° maggio 2014, nella Tabella A, il punto 7, è abrogato;

- c) a decorrere dal 1° gennaio 2015:

- 1) nella Tabella A, il punto 5, è abrogato;

- 2) all'articolo 52, comma 3, la lettera b), è abrogata.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'articolo 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.

Art. ...

(Abrogazione del regime speciale IVA per i produttori agricoli)

1. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione alle operazioni di cessione effettuate a partire dal 1° maggio 2014.
3. Relativamente ai passaggi dei prodotti di cui ai commi 7 e 8 dell'abrogando articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, le disposizioni dello stesso articolo continuano ad applicarsi alle cessioni dei prodotti conferiti fino al 30 aprile 2014 ancorché effettuate successivamente a tale data.

Art. ...

(Abrogazione del regime speciale IVA per le attività agricole connesse)

1. L'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in relazione alle operazioni effettuate a partire dal 1° maggio 2014.

Art. ...

(Modifica alla disciplina sull'imposta di registro)

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole “, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° maggio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla medesima data.

Art...

(Eliminazione esenzione cooperative)

1. Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono abrogati.

Art.

(Disposizioni in materia di SIIQ)

1. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 137 dell'articolo 1 è abrogato;
 - b) all'articolo 1, comma 140, è abrogato il primo periodo;
 - c) al secondo periodo del comma 140 dell'articolo 1 le parole “*commi 137 e 138*” sono sostituite dalle seguenti: “*comma 138*”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai conferimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.